



# CITTÀ DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 10**

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 – APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE PER IL VERSAMENTO**

L'anno **duemilaventitre addì ventisette del mese di aprile** nella Sala Consiliare posta al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 19:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

<b>N.</b>	<b>Cognome e nome</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
1.	PORTERA Antonello Sindaco	X	
2.	RUBIOLO Piergiorgio	X	
3.	ACTIS Massimo	X	
4.	AMBROGGIO Giulio	X	
5.	AMBROGIO Clotilde	X	
6.	CALCAGNO Giacomo	X	
7.	GANDOLFO Luciano	X	
8.	GARAVENTA Silvia	X	
9.	GIORDANA Mattia	X	
10.	OCCELLI Maurizio Michele	X	
11.	PETTAVINO Alberto	X	
12.	RACCA Eleonora	X	
13.	SELIAC Giorgia	X	
14.	TESIO Paolo	X	
15.	TESIO Sergio	X	
16.	VILLOIS Francesco	X	
17.	ZAMPEDRI Gianluca	X	

Sono presenti gli Assessori:

BRIZIO Federica, FERRARO Rocco, GIORDANO Anna, GORSINO Roberto, MULASSANO Filippo.

Assiste il Segretario Generale: BACCHETTA Carmelo Mario.

Il Presidente del Consiglio RUBIOLO Piergiorgio nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023 – APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE PER IL VERSAMENTO**

Su relazione del Sindaco

Premesso che:

- l'art. 1 comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) ha istituito con decorrenza 1.1.2014 la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1 comma 738 L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza 1.1.2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1 comma 527 L. 27 dicembre 2017 n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";
- la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019, e s.m.i., ha pertanto definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, per l'elaborazione di un Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) informato ai predetti principi;
- l'art. 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- la deliberazione ARERA n. 444/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 e s.m.i. ha, altresì, introdotto con decorrenza 1.7.2020 disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti, al fine di garantire elementi informativi minimi, necessari per il rispetto della tutela dell'utenza, anche con riguardo all'attività dell'Ufficio Tributi ed in particolare in merito ai documenti di riscossione;
- con Deliberazione ARERA del 3.8.2021 n. 363/2021/R/Rif si è proceduto con l'*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025* che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il quadriennio citato;
- con Determinazione n. 2/DRI/2021 del 4.11.2021, ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per i successivi adempimenti;
- con Deliberazione n. 15/2022/R/Rif del 18.1.2022 ARERA ha proceduto con l'approvazione del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), introducendo regole certe ed uniformi a livello nazionale in merito alla qualità tecnica e contrattuale, con decorrenza 1.1.2023;
- l'art. 3 comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021 (Decreto Milleproroghe), convertito in L. 15/2022, ha stabilito al 30 aprile di ogni anno, a regime, il termine per l'approvazione di piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, tariffe e regolamenti per la Tassa sui Rifiuti;
- l'art. 1 comma 654 L. 147/2013 stabilisce altresì che, in ogni caso, con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,

ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 D.Lgs. 36/2003 (Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e tenuto conto delle modifiche introdotte dall'1.1.2021 dal D.Lgs. 116/2020 (Decreto sull'Economia Circolare);

- con deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 22.4.2022 si è deliberata la “PRESA D'ATTO DETERMINAZIONE SCHEMA REGOLATORIO N. 1 ART. 3 TQRIF E DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025, ADOTTATI DALL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE”, alla quale si rimanda per il dettaglio delle voci ivi contenute;
- con la predetta deliberazione è stato preso atto delle risultanze del Piano Economico Finanziario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 di cui all'allegato A, redatto da C.S.E.A, che espone per l'anno 2023 un costo complessivo di € 2.968.108,00 nel rispetto del limite alla crescita annuale delle tariffe e dei principi dell'MTR-2;

**Evidenziato** che con comunicazione Prot. 13201 del 3.4.2023, C.S.E.A. ha comunicato che in base a quanto disposto da ARERA con la propria Deliberazione n. 62/2023/R/Rif del 23.2.2023, debba escludersi, salvo diversi ulteriori interventi di legge ovvero dell'Autorità medesima, la possibilità di una revisione del Pef 2023, e che ai fini della determinazione tariffaria TARI per l'anno in corso, occorre utilizzare i dati comunicati lo scorso anno per il PEF quadriennale riferiti al 2023;

**Dato atto** che ad avviso dell'Autorità, l'aumento dei prezzi dei fattori produttivi e del tasso di inflazione potrà essere oggetto dell'aggiornamento biennale 2024/2025, in quanto le dinamiche ad oggi registrate non possono essere ritenute sufficienti per attivare la revisione straordinaria, con conseguente incidenza sull'anno in corso di maggiori costi rispetto al gettito TARI stabilito in base all'MTR-2 con riferimento ai costi storici dell'anno 2021, ed oggetto del Pef quadriennale approvato con Deliberazione C.C. n. 22 del 22.4.2022 che valorizza il tasso di inflazione nella misura dell'1,7 per cento;

**Posto** che non risulta essere stata presentata dall'ETC la relazione di cui all'art. 4 Delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif e che, quindi, il PEF 2022/2025 pervenuto in data 15.4.2022 (prot. 13045 del 13.4.2022) non viene modificato, e che occorre porre a base delle tariffe i costi efficienti per l'anno 2023, come già indicati assumendo i dati per l'anno 2021 disponibili nel 2022;

**Dato atto** che “*a monte*” del Pef 2022/2025 l'Amministrazione ha coperto con risorse di bilancio pari ad € 22.350,00 annuali (per n. 4 rate annuali nel periodo 2020/2023) il finanziamento della componente a conguaglio attualmente denominata RCtot, a titolo di conguagli residui relativi al 2018 afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020; tale somma, infatti, deriva dal mutamento del sistema di quantificazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, intervenuto con decorrenza 2020 in seguito agli interventi ARERA, e lo stanziamento in bilancio consente di mitigare l'impatto del nuovo metodo sulle tariffe garantendone la copertura per quattro anni con risorse già debitamente vincolate nel corso delle annualità precedenti;

**Evidenziato, inoltre**, che per l'elaborazione della manovra tariffaria 2023, quindi “*a valle*” del PEF, devono essere detratti € 29.588,09 ai sensi dell'art. 1.4 Determinazione ARERA n. 2/2021/D/Rif, che prevede la detrazione del contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali, le entrate effettivamente conseguite a titolo di recupero evasione e derivanti da procedure sanzionatorie, ed ulteriori partite eventualmente approvate dall'ETC;

**Atteso**, infatti, che le entrate tariffarie determinate ai sensi dell'MTR-2 e riportate nel predetto PEF per l'anno 2023 come validato dall'ETC, sino all'approvazione di ARERA, rappresentano i cd. “*valori massimi*” del servizio, e quindi la base per l'approvazione delle tariffe da applicarsi alle utenze domestiche e non domestiche ai fini della Tassa sui Rifiuti;

**Rilevato**, in particolare che, ai sensi dell'art. 7 comma 8 della Delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif, *"Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2."*, ovvero dall'Ente Territorialmente Competente per il Comune di Savigliano;

**Tenuto conto** che l'art. 1 comma 654 L. 147/2013 prevede che con la TARI debba essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di igiene urbana, ad esclusione dei costi dei rifiuti speciali a cui provvedono i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, e dato atto che, salvo eventuali interventi, l'assenza di revisione del Pef per l'anno 2023 determina la possibilità concreta che i maggiori costi non troveranno copertura con le entrate TARI;

**Visto** l'art. 1 comma 683 L. 147/2013, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile;

**Tenuto conto** che anche per l'anno 2023, e nonostante i nuovi criteri approvati da ARERA per la definizione del nuovo MTR-2, risultano ancora applicabili i criteri ed i parametri del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 e che si ritiene di confermare l'applicazione dei coefficienti ivi previsti nella misura media, ad eccezione dei coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti Kc e Kd stabiliti dalla legge che anche per gli anni precedenti sono applicati nella misura minima per le categorie 22 (osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie), 23 (birrerie, amburgherie, mense), 24 (bar, caffè, pasticceria), 25 (generi alimentari: macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati), 26 (plurilicenze alimentari e miste) e 27 (fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio), come indicato nell'allegato "A" al presente atto;

**Dato atto** del D.Lgs. 3.9.2020 n. 116 (cd. Decreto sull'Economia Circolare), avente ad oggetto *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio"* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 226 dell'11.9.2020), ed emanato dal Governo italiano in attuazione dell'art. 16 della legge delega n. 117/2019, in merito alla corretta elaborazione della tassazione e delle tariffe riferite alle utenze non domestiche;

**Atteso** che, a seguito della suddivisione dei costi fissi e variabili introdotti dal nuovo MTR, ed al fine di assicurare una proporzionata ripartizione del costo del servizio tra le diverse utenze si è ritenuto di confermare la suddivisione anche per l'anno 2023 dei costi del servizio di gestione dei rifiuti per il 73 per cento in capo alle utenze domestiche e per il 27 per cento in capo alle utenze non domestiche, con riserva di valutare una diversa percentuale di ripartizione per le prossime annualità, qualora le variazioni delle superfici attualmente presenti nella banca dati comunale nonché le corrette modalità applicative dei nuovi disposti normativi, lo rendessero necessario;

**Posto** che si ritiene opportuno confermare la maggiorazione della tariffa base di riferimento del 100 per cento, ove ricorrano i presupposti per l'applicazione del tributo giornaliero di smaltimento rifiuti, come previsto nel Regolamento Comunale per la disciplina della TARI;

**Tenuto conto** che l'art. 1 commi 837 e ss. L. 160/2019 ha soppresso la Tassa sui Rifiuti Giornaliera (TARIG) per il commercio ambulante, ricomprendendo la stessa nel nuovo canone unico patrimoniale in vigore dall'1.1.2021;

**Evidenziato** che per l'anno 2023 si confermano le agevolazioni commisurate al reddito ISEE e da riconoscersi alle utenze domestiche, come previsto nel regolamento TARI modificato in data odierna, in attesa della definizione con apposito D.P.C.M. del cd. *bonus* sociale, provvedendo per alla relativa copertura con risorse proprie di bilancio ai sensi dell'art. 1 comma 660 L. 147/2013 (Legge di Bilancio 2014) per un importo pari ad € 57.000,00, in base alle stime possibili alla data odierna;

**Verificato**, quindi, che il gettito TARI da porre in capo ai contribuenti per il 2023 viene stimato alla data odierna in € **2.881.281,92** come risulta dal seguente prospetto che tiene conto delle entrate derivanti dalle poste contabili consentite *ex lege*, secondo i principi dell'MTR-2:

<b>PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2023 - Delibera C.C. n. 22 del 22.4.2022</b>	<b>2.968.108,00 €</b>
TOTALE COSTI VARIABILI	1.761.362,00 €
TOTALE COSTI FISSI	1.206.747,00 €
Arrotondamento	- 1,00 €
DETRAZIONI 1.4 DETERMINA 2/2021	- 29.588,08 €
RIDUZIONE 55 PER CENTO UTENZE DOMESTICHE 2023 – ISEE INFERIORE AD € 8.000,00 A CARICO DEL BILANCIO 2023 (STIMATE)	- 57.000,00 €
RIDUZIONE CD. ANTISPRECO ANNO 2022 A CARICO DEL BILANCIO (CONGUAGLIO)	- 238,00 €
<b>TOTALE GETTITO STIMATO TARI ANNO 2023</b>	<b>2.881.281,92 €</b>

**Ritenuto** di dover dare atto che tale importo risulta stimato in ragione delle simulazioni effettuate sulla base dei dati presenti nella banca dati comunale alla data di elaborazione delle tariffe;

**Richiamato**, inoltre, l'art. 1 comma 666 L. 147/2013 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 pari al 5 per cento della tassa sui rifiuti per la Provincia di Cuneo, e che verrà imputato ai contribuenti con apposito codice tributo negli avvisi di pagamento TARI emessi dal Comune;

**Vista** l'istituzione con decorrenza 2021 da parte dell'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 5/E del 18.1.2021 dei nuovi codici tributo per il versamento del predetto tributo provinciale scorporato dalla TARI e tenuto conto che per le annualità precedenti al 2020 continua ad essere onere del Comune riversare alla Provincia di Cuneo le somme di sua spettanza a titolo di tributo provinciale;

**Visto** altresì il D.M. 21.10.2020 che ha definito le modalità di versamento unificato, per le annualità 2021 e seguenti, della tassa sui rifiuti (TARI) nonché del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) anche mediante la piattaforma PagoPA;

**Verificato**, altresì, che l'MTR prevede un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie indicato nell'art. 4 della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif, i cui parametri risultano debitamente rispettati;

**Tenuto conto** che in sede di redazione del PEF 2022-2025, risultano essere state debitamente considerate le risultanze dei fabbisogni standard, quale paradigma di confronto da leggersi in coordinamento con il processo complessivo di determinazione dei costi e quale *benchmark* di riferimento per la quantificazione dei coefficienti di gradualità delle componenti a conguaglio previste dalla disciplina ARERA;

**Tenuto conto**, inoltre, che si ritiene opportuno di prevedere le seguenti scadenze di versamento per l'anno 2023:

1° RATA OVVERO UNICA SOLUZIONE 2023	ENTRO IL 29/9/2023
2° RATA 2023	ENTRO IL 6/12/2023

**Dato atto** che la legge prevede, all'art. 13 comma 15 *ter* D.L. 201/2011 (Decreto Monti), convertito in L. 214/2011 come modificato dall'art. 15 *bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che a decorrere dall'anno di imposta 2020 i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI (e pertanto si include la TARI), la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

**Considerato** che a norma dell'art. 13 comma 15 *ter*, D.L. 6 dicembre 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, introdotto dall'art. 15 *bis* D.L. 34/2019, convertito dalla L. 58/2019, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*;

**Preso atto** che, inoltre, il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi, debitamente valutati, determinano le conseguenti eventuali variazioni di bilancio di previsione dell'ente nel rispetto degli equilibri di bilancio;

**Visto** l'art. 3 comma 5 *quinquies* D.L. 228/2021 (Decreto Milleproroghe), convertito in L. 15/2022, che prevede che a decorrere dall'anno 2022 i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed i regolamenti per la Tassa sui Rifiuti entro il 30 aprile di ciascun anno;

**Visto** il Regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 29.7.2020 e s.m.i.;

**Rilevato**, infine, che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**Richiamati**, quindi, i seguenti provvedimenti normativi:

- la Deliberazione ARERA n. 62/2023/R/Rif del 23.2.2023;
- la Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/Rif del 15.2.2022;
- il D.L. 228/2021 (Decreto Milleproroghe), convertito in L. 15/2022;
- la Determinazione ARERA n. 2/DR1/2021 del 4.11.2021;
- la Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif del 3.8.2021;
- la Deliberazione ARERA n. 138/2021/R/Rif del 30.3.2021;
- la Deliberazione ARERA n. 493/2020/R/Rif del 24.11.2020;
- il D.L. 116/2020 (Decreto *Circular Economy*);
- la Determinazione ARERA n. 2/2020/D/Rif del 27.3.2020;
- la Deliberazione ARERA n. 57/2020/R/Rif del 3.3.2020;
- la L. 160/2019 (Legge di Bilancio per l'anno 2020);
- il D.L. 124/2019 (Decreto Fiscale), convertito in L. 157/2019;
- le Deliberazioni ARERA n. 443/2019/R/Rif, come integrata dalla successiva Delibera n. 238/2020/R/Rif, e n. 444/2019/R/Rif;
- il D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), convertito in L. 58/2019;
- la L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
- la L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);

- l'art. 1 commi 10 e ss. L. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016);
- l'art. 1 commi 679 e ss. L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) e s.m.i.;
- l'art. 1 commi 639 e ss. L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e s.m.i.;
- il D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 e s.m.i.;
- il D.L. 138/2011, convertito dalla L. 148/2011 e s.m.i.;
- la L. 220/2010 (Legge finanziaria per l'anno 2010);
- il D.L. 93/2008, convertito dalla L. 126/2008;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la L. 212/2000, relativa allo Statuto del Contribuente;
- il D.Lgs. 446/1997 e s.m.i..

Richiamato il parere favorevole dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile del servizio competente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla conformità legale ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, attestante la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, espresso dal Segretario Generale;

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale di deliberare:

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che con deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 22.4.2022, è stato preso atto delle risultanze del Piano Economico Finanziario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, redatto da C.S.E.A, che per l'anno 2023 espone un costo complessivo di € 2.968.108,00 e che, ai sensi dell'art. 7 comma 8 della Delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif, fino all'approvazione da parte dell'Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli ivi determinati;
- 3) di approvare per l'anno 2023, sulla base del Pef per l'anno 2023 e delle detrazioni applicate, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'Allegato A della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di confermare che, ai sensi dell'art. 1 comma 666 L. 147/2013, alle tariffe TARI di cui all'Allegato A deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al D.Lgs. 504/1992, determinato dalla Provincia di Cuneo nella misura del 5 per cento;
- 5) di stabilire per l'anno 2023 le seguenti scadenze di pagamento:

1° RATA OVVERO UNICA SOLUZIONE 2023	ENTRO IL 29/9/2023
2° RATA 2023	ENTRO IL 6/12/2023

- 6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione e l'efficacia ai sensi di legge della presente deliberazione;

- 7) di pubblicare il presente provvedimento e le tariffe di cui all'allegato A sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione dedicata "*Portale Trasparenza – Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani*".

Successivamente, con separata votazione palese, si propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per la corretta gestione degli adempimenti contabili e tariffari conseguenti, e per la corretta gestione degli avvisi di pagamento per l'anno 2023.

PRESIDENTE: dà la parola al Sindaco

INTERVENGONO: i consiglieri TESIO Paolo, OCCELLI Maurizio Michele ed il Sindaco.

**La registrazione degli interventi è conservata agli atti del Segretario comunale su supporto informatico, ai sensi dell'art. 62 del regolamento del Consiglio Comunale.**

Nessun altro avendo chiesto la parola;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento del Consiglio Comunale;

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti in aula: 17  
Votanti: 17  
Voti favorevoli: 13 (ACTIS Massimo, AMBROGIO Clotilde, GANDOLFO Luciano, GARAVENTA Silvia, GIORDANA Mattia, OCCELLI Maurizio Michele, PETTAVINO Alberto, PORTERA Antonello, RACCA Eleonora, RUBIOLO Piergiorgio, TESIO Sergio, VILLOIS Francesco, ZAMPEDRI Gianluca)  
Voti contrari: 0  
Voti astenuti: 4 (AMBROGGIO Giulio, CALCAGNO Giacomo, SELIAK Giorgia, TESIO Paolo)

#### DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che con deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 22.4.2022, è stato preso atto delle risultanze del Piano Economico Finanziario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, redatto da C.S.E.A, che per l'anno 2023 espone un costo complessivo di € 2.968.108,00 e che, ai sensi dell'art. 7 comma 8 della Delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif, fino all'approvazione da parte dell'Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli ivi determinati;
- 3) di approvare per l'anno 2023, sulla base del Pef per l'anno 2023 e delle detrazioni applicate, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'Allegato A della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di confermare che, ai sensi dell'art. 1 comma 666 L. 147/2013, alle tariffe TARI di cui all'Allegato A deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al D.Lgs. 504/1992, determinato dalla Provincia di Cuneo nella misura del 5 per cento;
- 5) di stabilire per l'anno 2023 le seguenti scadenze di pagamento:

1° RATA OVVERO UNICA SOLUZIONE 2023	ENTRO IL 29/9/2023
2° RATA 2023	ENTRO IL 6/12/2023

- 6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione e l'efficacia ai sensi di legge della presente deliberazione;
- 7) di pubblicare il presente provvedimento e le tariffe di cui all'allegato A sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione dedicata "*Portale Trasparenza – Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani*".

Successivamente, con voti favorevoli 13 (ACTIS Massimo, AMBROGIO Clotilde, GANDOLFO Luciano, GARAVENTA Silvia, GIORDANA Mattia, OCCELLI Maurizio Michele, PETTAVINO Alberto, PORTERA Antonello, RACCA Eleonora, RUBIOLO Piergiorgio, TESIO Sergio, VILLOIS Francesco, ZAMPEDRI Gianluca) voti contrari 0, voti astenuti 4 (AMBROGGIO Giulio, CALCAGNO Giacomo, SELIAK Giorgia, TESIO Paolo) palesemente espressi, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per la corretta gestione degli adempimenti contabili e tariffari conseguenti, e per la corretta gestione degli avvisi di pagamento per l'anno 2023.

IL PRESIDENTE  
RUBIOLO Piergiorgio

(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE  
BACCHETTA Carmelo Mario

(Firmato Digitalmente)